

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2026-2028



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Francesco Ledda

Verbale n. 01 del 20/01/2026

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 14/01/2026 AVENTE AD OGGETTO: *“Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale al fine dell’inserimento nel P.I.A.O. 2026/2028”*

L’Organo di Revisione Revisore Unico Francesco Ledda, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27/12/2024;

visti:

- l’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione*
- l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- l’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il*

- contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *«in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
 - l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che *«Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
 - ☑ l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui *«Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558»* [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
 - il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per Fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia»* (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
 - l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *«Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
 - il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
 - il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
 - le *«Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»* del 22.07.2022;
 - la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n.7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di

personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;
 - la dichiarazione rilasciata dai responsabili di settore sulla mancanza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale che verrà riportato all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) dell'Ente, prevede le seguenti assunzioni e proroghe con le riportate modalità indicate nell'allegato B della Delibera di G.C. n. 9 del 14/01/2026 di seguito riportato:

PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO 2026/2027/2028						
Funzionario Tecnico Agronomo	Tempo pieno	Funzionari		Procedimento completato/proroga sino al 29/02/2028		
Funzionario Assistente Sociale	Tempo parziale 18 ore	Funzionari		Procedimento completato/proroga sino al 30/04/2026		
Funzionario Assistente Sociale	Tempo parziale 18 ore	Funzionari		Procedimento completato/proroga sino al 30/04/2026		

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

- entrate correnti da rendiconto di gestione anno 2021 euro 12.556.887,07
- entrate correnti da rendiconto di gestione anno 2022 euro 12.352.930,79
- entrate correnti da rendiconto di gestione anno 2023 euro 13.774.059,02

media entrate correnti 12.894.625,63

stanziamento definitivo FCDE 2023 euro 1.231.136,60

Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E. euro 11.663.489,03

% rapporto effettivo spese di personale 2023 e media entrate correnti nette FCDE = 23,19

% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.] = 26,90

% Valore soglia massimo del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti = 30,90

TOTALE SPESA DI PERSONALE - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2023	2.702.346,07
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2021	12.556.887,07
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2022	12.352.930,79

TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2023	13.774.059,02
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	38.683.876,88
MEDIA ENTRATE CORRENTI	12.894.625,63
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2023	1.231.136,60
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	11.663.489,03
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	23,19
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	e
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM	26,90%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)	3.137.478,55
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO 2023	435.132,48
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO)	26,00%
	0,00
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM	26,00
	0,00
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE:	2.702.372,07
TOTALE SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H) O, IN DEROGA (SE PIU' FAVOREVOLI), LE FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE PREVIGENTE NORMATIVA, FERMO RESTANDO IL LIMITE MASSIMO DI SPESA CONSENTITA (I)	
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI (**)	2.621.919,40

CONSIDERATA la pronuncia della sezione veneta della Corte dei conti - del. n. 81/2023: *“la novella normativa non ha sospeso la vigenza - quindi non è dettata in sostituzione - della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, cc. 557 ss., legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;*

PRESO ATTO che, rientrando il Comune di Macomer nei parametri di virtuosità della soglia per le assunzioni calcolata ex D.M. 17 marzo 2020 come da determinazione R.G. n. 422 del 19.05.2025, l'ente può assumere personale a tempo indeterminato anche superando il limite di cui all'art. 1, commi 557 e segg., L. n. 296/2006;

CONSIDERATO che la spesa di personale prevista per il triennio 2026/2028 risulta la seguente:

- che la spesa di personale per il triennio 2026/2028 risulta essere, per l'anno 2026, pari a € 3.037.754,82;

- che l'importo di € 3.037.754,82 è comprensivo delle seguenti voci di spesa:

€ 103.367,85 per adeguamenti contrattuali;

€ 126.285,27 per le categorie protette;

€ 111.640,59 per indennità di vacanza contrattuale;

€ 30.000,00 rimborsi Regione Sardegna;

€ 11.637,11 per elemento perequativo

per un totale complessivo di € 382.930,82,

le quali, portate in detrazione al fine della verifica del limite di cui all'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006, dando luogo a un importo netto di € 2.654.824,00 €;

- che l'importo netto sopra richiamato pari a € 2.654.824,00 € risulta comprensivo delle assunzioni effettuate a decorrere dal 20/04/2020 poiché ammesse a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 17/03/2020 e quindi non correlate al turn over del personale cessato, la cui spesa risulta pari a € 127.843,06;
- che l'ente, rispetta il limite di cui all'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006 pari a € 2.621.919,40, depurando la spesa netta sopra indicata dalla spesa per maggior assunzioni effettuata a decorrere dal 01/04/2020 a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 17/03/2020 (€ 2.654.824,00 - € 127.843,06 = 2.526.980,94);
- che il tetto massimo di spesa di cui al DM 17/03/2020 è pari a € 3.447.472,82, come da determinazione R.G. n. 422 del 19.05.2025;
- che l'ente rispetta il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al DM 17/03/2020: € 3.447.472,82 di cui alla determinazione R.G. n. 422 del 19.05.2025;

Tenuto conto che

- con deliberazione n° 37 del 29/07/2025 di Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

- con deliberazione n° 73 del 29/12/2025 di Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;

- la dichiarazione rilasciata dai responsabili di settore sulla mancanza di situazioni di soprannumero eccedenze di personale.

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 ter della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle allegate alle determinazioni del settore finanziario riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 relativamente alla spesa per lavoro flessibile, limite pari alla spesa effettiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009 di euro 328.653,09 (vista la Determinazione R.G. n. 429 del 19/05/2025);
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (**di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018**);
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*;

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva **per il personale a tempo determinato** non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 328.623,09 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che

le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Macomer si colloca nella fascia demografica lett. e) (popolazione da 5000 a 9999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 9.352;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021 – 2022 – 2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato si attesta al 23,19%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, pari al 26,90%, come riportato nella precedente tabella

rilevato che

con il presente atto:

- sono previste nel corrente anno assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste nel corrente anno proroghe di assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva non superiore a euro 328.653,09, uguale alla spesa sostenuta nel 2009;

visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dalla Dirigente competente, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026/2028 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

Per quanto sopra e previa raccomandazione che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio,

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 14/01/2026, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE AL FINE DELL'INSERIMENTO NEL P.I.A.O. 2026/2028".

Macomer, 20 gennaio 2026

Il Revisore dei Conti

Francesco Ledda

